



Comune di Montalto Pavese

Provincia di Pavia

Via G.Musetti ,6 - 27040 Montalto Pavese
Tel.0383870121-Fax 0383870222-C.F.86003290185-
Pec:comune.montalto@pec.provincia.pv.it

Cod.IPA: c_f 417 – AOO: Unica

Prot.n 2415 del 28 DIC. 2015

ODINANZA n°06/2015

Oggetto: divieto di utilizzo di petardi e simili artifici esplosivi nel periodo dal 31/12/2015 all'01/01/2016 nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate di fine anno ed in particolare nella notte di Capodanno si possono verificare episodi di disturbo e turbativa della quiete delle persone, danni alle persone e danneggiamenti a cose, mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplosivi, nonché l'accensione di fuochi, con conseguenze che creano turbativa alla civile convivenza;

Premesso altresì che le predette condotte sono oggetto di ripetute lamentele dei residenti e più in generale dei cittadini, e rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita, di cui gli abitanti delle aree interessate devono godere soprattutto in orario notturno, nell'ambito della comunità, che determinano pertanto un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Considerato:

- che in occasione della festa di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono creare infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli

così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;

- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili, edifici...), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico in un periodo in cui sono già considerevoli tali concentrazioni nocive.

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare l'utilizzo di petardi e simili artifici esplosivi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, nel periodo dal 31/12/2015 all'01/01/2016;

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 733, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli artt. 703 e 650 del codice penale;

Visto l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali";

Visto l'art. 54 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

ORDINA

È vietato utilizzare petardi e simili artifici esplosivi nel periodo dal 31 dicembre 2015 all'1 gennaio 2016 nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; il divieto è limitato all'accensione di petardi e botti (quindi a tipologie di articoli pirotecnici con effetto di scoppio) e non è rivolto anche a tutte le altre tipologie di fuochi d'artificio aventi effetto di luce e colore.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito, mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione, della somma di € 100,00.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto.

L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà l'Amministrazione a spese dei trasgressori.

DISPONE

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

La presente Ordinanza, comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso al Sig. Questore di Pavia, al Comando Compagnia Carabinieri di Stradella, al Comando Stazione Carabinieri di Montalto Pavese, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Voghera ed al Comando di Polizia Locale di Montalto Pavese.

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Lombardia, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71; entro 30 giorni dalla pubblicazione al Prefetto della Provincia di Pavia.

Montalto Pavese li, 28/12/2015

p. IL SINDACO

IL VICE SINDACO

Elisabetta Fagioli

